COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 28/04/2023

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERA N.53 DEL 27 OTTOBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/04/2023 alle ore 20:00.

L'anno DUEMILAVENTITRE il giorno VENTOTTO del mese di APRILE alle ore 20:00 convocata con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
CUPPI VALENTINA	S	TESTA ANNA MARIA	S	MURACA DOMENICO	S
SPADONI BRUNO	S	BENASSI MARIARITA	S		
VIGNOLI LUCA	S	LOVATI ROBERTO	S		
BENASSI SIMONA	S	BATTISTINI MORRIS	S		
BORGHI ALESSANDRO	S	FUENTES MARIELA EVANGI	S		
BALZOTTI CONCETTA	N	MENINI DANIEL	S		
Totale Presenti: ***12***		*Totale Assenti:* ***1***			

Assenti Giustificati i signori:
BALZOTTI CONCETTA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

È presente l'Assessore Esterno RIGHI SIMONE, LOLLI LUCA.

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE del Comune, GENSINI LUIGI.

In qualità di SINDACO, il Sig. DOTT.SSA VALENTINA CUPPI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
VIGNOLI LUCA, MURACA DOMENICO, FUENTES MARIELA EVANGELINA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari.

Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati su supporto informatico e pubblicati sul sito istituzionale.

Sentiti gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art.52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che*"Le Provincie ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*
- Il comma 738 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamato il vigente regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n.53 del 27/10/2020 e modificato con propria deliberazione n.47 del 30/06/2021;

Considerato che è indispensabile aggiornare il vigente regolamento TARI, in ragione delle normative dettate dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale è stato disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF) che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI –, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

Dato atto che in materia di obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, l'Ente territorialmente competente, identificato nell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), ha ritenuto di individuare per il Comune di Marzabotto quale schema applicabile per il periodo di riferimento 2023/2025 lo Schema I "Livello qualitativo minimo" ai sensi della Deliberazione ARERA n. 15 del 15/01/2022.

Evidenziato che, alla luce delle precedenti considerazioni, l'intervento di aggiornamento dell'attuale testo regolamentare può concretizzarsi con le modifiche riportate nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ed in particolare:

1. Art.28 bis uscita dal pubblico servizio durata minima che passa da cinque anni a due anni;
2. Art.28 ter comunicazioni per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio;
3. Art.38 rimborsi termini per effettuare il rimborso che passa da 180gg a 120 gg lavorativi e modalità di accredito degli importi non dovuti;
4. Art.38 bis introduzione di questo nuovo articolo al fine di regolamentare i reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi;
5. Art.42 integrazione con l'indicazione della deliberazione Arera n.15/2022.

Preso atto:

- che l'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201/2011, prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*";
- che l'art. 13, comma 15-*ter*, del Dl. n. 201/2011, prevede che "*a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai*

sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di Tari;

Visti:

- il D.lgs. n.116/2020;
- l'art.1 commi 641 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii.;
- l'articolo 52 del D.Lgs.446/97 e l'articolo 7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;
- l'art. 1 comma 837 L.160/2019.

Preso atto di quanto previsto dall'art.13 commi 15 e 15 ter del D.L.201/11 e ss.mm.ii. secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020 le delibere ed i regolamenti TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione effettuata mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Considerato che sulla base del combinato disposto delle suddette previsioni (art.13 commi 15 e 15 ter D.L.201/11 e art.53 comma 16 L.388/2000) il regolamento in oggetto, così come modificato dalla presente delibera, una volta inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale, troverà applicazione a decorrere dal 01/01/2023.

Richiamato l'art.3, comma 5-quinquies, del d.l. 228/2021 il quale dispone che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".*

Vista la legge n.197/2022 (Legge di bilancio 2023), con la quale è stato differito al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di revisione 2023-2025 degli enti locali;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Visto l'art. 42, comma 2, lettere b) ed f) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto del parere favorevole dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, così come modificato dal D.L. n. 174/2012;

Sottoposto il presente atto alla Commissione consiliare competente in data 21/04/2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Sentiti gli interventi di cui al verbale;

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:
Presenti 12
Votanti 9
Favorevoli 9
Astenuti 3 (Battistini, Fuentes, Menini)
Contrari nessuno

DELIBERA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

1. DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con delibera di Consiglio comunale n.53 del 27/10/2020 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della deliberazione di Arera n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:

1. Art.28 bis uscita dal pubblico servizio durata minima che passa da cinque anni a due anni;
2. Art.28 ter comunicazioni per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio;
3. Art.38 rimborsi termini per effettuare il rimborso che passa da 180gg a 120 gg lavorativi e modalità di accredito degli importi non dovuti;
4. Art.38 bis introduzione di questo nuovo articolo al fine di regolamentare i reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi;
5. Art.42 integrazione con l'indicazione della deliberazione Arera n.15/2022.

2. DI DARE ATTO che il testo integrato e coordinato con le modifiche di cui al punto precedente è quello che risulta nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale di questa delibera;

3. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2023.

4**.DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

5. **DI DICHIARARE** con votazione palese separata e con il seguente risultato
Presenti 12
Votanti 9
Favorevoli 9
Astenuti 3 (Battistini, Fuentes, Menini)
Contrari nessuno
la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di
Marzabotto

Provincia di Bologna

Regolamento per la disciplina del Tributo sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53 del 27/10/2020 (in vigore dal 1/1/2020)
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.47 del 30/06/2021 (in vigore dal 1/1/2021)
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n21 del 28/04/2023 (in vigore dal 1/1/2023)

INDICE

Pag.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art. 1 Oggetto del Regolamento 4
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti 4
Art. 3 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti 7
Art. 4 Soggetto attivo 8

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI **9**
Art. 5 Presupposto per l'applicazione del tributo 9
Art. 6 Soggetti Passivi 10
Art. 7 Locali ed aree soggetti al tributo 10
Art. 8 Locali ed aree non soggetti al tributo 11
Art. 9 Esclusione dall'obbligo di conferimento 12
Art. 10 Esclusione/riduzione superfici tassabili per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio 13
Art. 11 Superficie degli immobili 14

TITOLO III – TARIFFE 15
Art. 12 Costo di gestione 15
Art. 13 Determinazione della tariffa 15
Art. 14 Articolazione della tariffa 16
Art. 15 Periodi di applicazione del tributo 16
Art. 16 Tariffa per le utenze domestiche 17
Art. 17 Occupanti le utenze domestiche 17
Art. 18 Tariffa per le utenze non domestiche 18
Art. 19 Classificazione delle utenze non domestiche 19
Art. 20 Scuole statali 19
Art. 21 Tributo giornaliero 20
Art. 22 Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (tefa) 21

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI 21
Art.23 Zone non servite e mancato svolgimento del servizio di raccolta 21
Art. 24 Riduzioni tariffarie per utenze domestiche e non domestiche per lo smaltimento di scarti compostabili 22
Art. 25 Riduzioni del tributo 23
Art. 26 Interventi a favore di soggetti in condizioni di particolare disagio economico 23
Art. 27 Ulteriori riduzioni ed esenzioni a carico della fiscalita' generale 24
Art. 28 Riduzione per le utenze non domestiche **24**
Art. 28 bis Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani **25**
Art. 28 ter Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico di raccolta **25**

Art. 29 Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni 27

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO 27
Art. 30 Obbligo di dichiarazione 27
Art. 31 Contenuto e presentazione della dichiarazione 28
Art. 32 Poteri del Comune 30
Art. 33 Accertamento 31
Art. 34 Sanzioni 31
Art. 35 Riscossione 32
Art. 36 Sospensione e dilazione dei versamenti 33
Art. 37 Interessi 34
Art. 38 Rimborsi 35
Art. 38-bis Reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi 35
Art. 39 Somme di modesto ammontare 36
Art. 40 Contenzioso 37
Art. 41 Riscossione coattiva 37
Art. 42 Obblighi di informazione all'utenza 38

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 39
Art. 43 Entrata in vigore e abrogazioni 39
Art. 44 Disposizioni transitorie 39

ALLEGATO 1 Categorie di utenze domestiche e non domestiche
ALLEGATO 2 Comunicazione di Avvio al Recupero dei Rifiuti Urbani extra gestore
ALLEGATO 3 Comunicazione di Rientro Servizio SGRUA
ALLEGATO 4 Comunicazione attestante l'avvenuto conferimento a recupero dei Rifiuti Urbani

TITOLO I –DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina il tributo "TARI" avente natura tributaria, in autoliquidazione e diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., e tenuto conto della loro conferma ai sensi del co.738 dell'art.1 della L. n.160/2019 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art.1 della citata Legge n.147 del 27.12.2013 e s.m.i..

3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e secondo quanto disciplinato e regolato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti di riferimento.

Art.2
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli stessi e costituisce un servizio pubblico di interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

3. Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
   1- quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
   2- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
   3- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;

f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della

tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 3
SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ) inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

3. La porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

Art.4
SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la TARI relativamente all'utenza la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. E' fatta salva la possibilità per il Comune di affidarne la gestione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani mantenendone la titolarità, ai sensi dell'art. 1 comma 691 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*).

2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5
PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:
a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
c) suscettibili e come tali assoggettati al tributo: le aree scoperte operative nonché tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale ma comunque utilizzati.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

5. Sono esenti le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di utenze attive (gas, acqua, luce). Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e quindi non disattivabile deve essere dichiarato il permanente stato di non utilizzo dei locali.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Sussiste il vincolo di solidarietà tra i componenti il medesimo nucleo familiare o tra coloro che occupano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.

2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. E' comunque fatta salva l'applicazione del tributo in capo al proprietario o possessore anche per periodi superiori a sei mesi qualora questi ne faccia esplicita richiesta.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il gestore dei servizi comuni all'interno del centro commerciale integrato è dunque responsabile in solido - con singoli detentori dei locali in uso esclusivo - per il pagamento della Tari.

4. Per le parti condominiali di cui all'art.1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art.7
LOCALI ED AREE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Sono altresì tassabili le aree scoperte operative.

2. In assenza di apposita dichiarazione iniziale di cui all'art. 31 e fermo restando quanto previsto dal successivo art. 8, si intendono suscettibili di produrre rifiuti tutti i fabbricati accatastati (con eccezione di quelli in categoria F), quelli non regolarmente accatastati ma comunque utilizzati nonché le aree scoperte operative.

3. Si considerano soggetti al tributo, oltre a tutti i fabbricati utilizzati, quelli utilizzabili, considerando tali:

a) per le utenze domestiche: tutti gli immobili dotati di almeno un'utenza relativamente ad uno dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas. Per le unità pertinenziali di tali immobili la tassabilità prescinde dall'allacciamento ai servizi.

b) per le utenze non domestiche: tutti gli immobili anche se non forniti da alcuna utenza attiva il cui utilizzo è riconducibile a deposito/magazzino, e comunque ogni qualvolta è presente un'attività nei locali.

4. Sono tassabili le aree scoperte operative riferibili alle sole utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

5. La non tassabilità degli immobili nonché delle aree deve essere dichiarata tempestivamente entro i termini di cui all'art. 31 del presente regolamento.

ART.8
LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) per le utenze domestiche:

- le unità immobiliari adibite a civili abitazioni sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete, come meglio descritte all'art. 5;
- locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a 150 cm, terrazze scoperte, centrali termiche o locali riservati ad impianti tecnologici, ecc.);
- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.

b) per le utenze non domestiche:

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

- le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
- le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli;
- superfici adibite all'allevamento di animali;
- superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali, ad esempio, legnaie e fienili;
- i locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art.2135 del codice civile, a decorrere dall'anno 2022; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative utilizzate dall'imprenditore agricolo nonché gli agriturismi e le aziende agroindustriali di trasformazione e commercializzazione;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
- i locali che non vengono conteggiati nel computo della superficie catastale (le superfici coperte con altezza non superiore a mt 1,50).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono, a pena di decadenza, essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione di cui all'art.31 del presente regolamento, ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9
ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10
ESCLUSIONE/RIDUZIONE SUPERFICI TASSABILI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

Attività	**% riduzione superficie**
OFFICINE MECCANICHE (macchine utensili, tornitori, saldatori, ecc.)	50%
TIPOGRAFIE E SIMILI	40%
FALEGNAMERIE	20%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	50%
GOMMISTI	20%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
AUTODEMOLIZIONI	60%
ROSTICCERIE	20%
PASTICCERIE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI – FONDERIE	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla	20%

L. 833/1978)	
MARMISTI	60%
MACELLAI	50%
IDRAULICI	50%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione di cui all'art.31 del presente regolamento, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare ogni anno entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Nel caso in cui non venga prodotta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per tutto l'anno solare.

Art. 11
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. A seguito dell'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con l'esclusione di quella parte avente altezza inferiore a mt 1,50.

4. Relativamente ai distributori di carburante, sono assoggettati i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 (venti) metri quadrati per colonnina di erogazione.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

TITOLO III – TARIFFE

Art.12
COSTO DI GESTIONE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
- La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva la tariffa sulla base del Piano Finanziario validato dall'Ente Territorialmente Competente (ATERSIR)

e successivamente deliberato dall'Autorità (ARERA), adottando i criteri indicati dal presente regolamento e dal D.P.R. 158/1999. In tale sede, in deroga a quanto previsto dal citato D.P.R. 158/1999, determina altresì l'accantonamento al fondo svalutazione crediti secondo quanto previsto dall'articolo 14 comma 2 dell'Allegato A della delibera ARERA n. 443/2019 e quindi nel limite massimo pari all'80 per cento dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità determinato secondo le regole del principio contabile applicato allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011.

- La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 15
PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono suddivise nelle tipologie indicate nell'allegato 1.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia Ka e Kb, sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17
OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2.Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata

ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3.Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4.Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.

5.Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6.Le cantine, le autorimesse e similari luoghi di deposito si considerano:

a) *utenze domestiche* con lo stesso numero di occupanti dell'abitazione di cui ne è pertinenza, qualora utilizzate come pertinenza dell'abitazione di soggetti che abbiano denunciato tale utilizzo pertinenziale ai sensi dell'art. 817 del Codice Civile;

b) *utenze non domestiche* (con applicazione della tariffa uso magazzino) qualora detenute da persona fisica ma non utilizzate in modo pertinenziale all'abitazione, da persona fisica priva di utenze domestiche, nonché da persona giuridica.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 35.

Art. 18
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, ossia Kc e Kd, sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Per i locali promiscui, ovverosia immobili ad uso domestico ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di un'attività, la superficie di quest'ultima dovrà essere scorporata dalla superficie tassabile della relativa utenza domestica e applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Per le superfici scoperte è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso alle superfici con autonoma e distinta utilizzazione.

Art. 20
SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art.21
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della legge 27/12/2019, n.160.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di cui all'art.1, comma 816, della legge 27/12/2019, n.160.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone di cui al comma 4, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.

6. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:

- Occupazione di locali o aree scoperte per meno di due ore giornaliere;
- Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quello indicato al punto precedente;
- Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
- Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
- Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione .

7. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE [TEFA]

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 cosiddetto TEFA.

2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Ente competente sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 23
ZONE NON SERVITE E MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

4. Gli occupanti o conduttori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

5. Per ottenere la riduzione del presente articolo i soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune la dichiarazione avendo cura di indicare la richiesta di riduzione per distanza dal cassonetto così come prescritto dall'art. 31 comma 8 lettera g e lettera f.

6. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art.24
RIDUZIONI TARIFFARIE PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE PER LO SMALTIMENTO DI SCARTI COMPOSTABILI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle ipotesi di cui al presente comma.

Per minore produzioni di rifiuti, nei casi di:

- per le UTENZE NON DOMESTICHE:

rientranti nelle categorie 22, 24, 27 dell'allegato 1, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio: riduzione del 50 %;

- per le UTENZE DOMESTICHE:

utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico: riduzione del 10 %;

le utenze domestiche condominiali (che si regolano con proprio regolamento condominiale al riguardo) che provvedono in modo comunitario allo smaltimento di scarti compostabili come da precedente lettera a), con compostiere di adeguate dimensioni: riduzione del 10 % ad utenza;

2. L'ente impositore si riserva la possibilità di controllare l'effettivo uso della pratica di compostaggio, con personale proprio o personale del gestore di raccolta del rifiuto o Associazioni di volontariato, nella misura minima del 5% delle compostiere, cumoli o buche/fosse utilizzate.

3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al periodo precedente, non venga riscontrata la pratica di compostaggio ovvero accertate delle irregolarità nell'esecuzione, l'Ente sarà tenuto al recupero del tributo con le maggiorazioni di legge per infedele denuncia, applicando sanzioni ed interessi oltre la maggiore tassa.

4. Per usufruire delle riduzioni del presente articolo, i soggetti obbligati devono provvedere a consegnare al Comune apposita istanza, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso. Le riduzioni avranno effetto dal giorno di presentazione dell' apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.

Art.25
RIDUZIONI DEL TRIBUTO

1. Ai sensi dell'art.1 comma 659 della Legge 147/2013, la tassa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:

- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 6 mesi;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 6 mesi. La predetta riduzione si applica se tali condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;

2. Riduzioni per abitazioni principali ai fini TARI di pensionati AIRE e soggetti non residenti:

2.a Ai sensi dell'art. 9 bis del Decreto legge 47/2014 è riconosciuta una riduzione di 2/3 per le utenze domestiche possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate o date in comodato d'uso.

2.b A decorrere dal 01.01.2021 ai sensi dell'art.1 comma 48 L.30 dicembre 2020 n. 178 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi.

3. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione se vengono rispettati i termini previsti dall'art.31, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art.26
INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO

1. L'amministrazione potrà accordare ai soggetti che versino in condizione di particolare disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento totale o parziale del tributo, con le modalità ed entro i limiti definiti annualmente con delibera di Giunta comunale nei limiti degli stanziamenti di bilancio.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono assicurate da risorse diverse dai proventi del prelievo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 27
ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI A CARICO DELLA FISCALITÀ GENERALE

1. Interventi a favore di soggetti operanti nel Terzo Settore.

1.a) Il Comune, ai sensi del D. Legislativo n. 117/2017 art. 82 commi 6 e 7, concede l'esenzione dal tributo TARI ai soggetti operanti nel terzo settore di cui all'art. 79 commi 5-6 del suddetto decreto.

1.b) I soggetti richiedenti devono:

- essere iscritti all'albo comunale delle libere forme associative di cui all'art. 2 del vigente "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, patrocini nonché di beni mobili ed immobili ad enti, associazioni od altri organismi privati";
- utilizzare, per la loro attività, i locali nella disponibilità del Comune;
- possedere titolo autorizzativo per l'uso di detti locali.

1.c) L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato da presentarsi a pena di decadenza dal 1° settembre al 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, su apposito modulo predisposto e messo a disposizione dal Comune. Le richieste di esenzione presentate vengono accolte previo nulla osta del Responsabile del settore competente.

1.d) La copertura dell'esenzione prevista dal co. 2 del presente articolo è assicurata attraverso risorse derivanti dalla fiscalità generale, ai sensi del comma 660 art. 1 della L. 147/2013.

2. Riduzioni per le utenze non domestiche per eccezionali circostanze

Per le attività produttive, commerciali e di servizi che, per eccezionali circostanze di forza maggiore, abbiano dovuto interrompere o ridurre la loro attività in seguito ad atti emanati dalle autorità preposte alla tutela della salute pubblica, la tariffa è ridotta con applicazione diretta di una riduzione da parte del comune in base a criteri definiti con deliberazione di Consiglio Comunale che tengano conto della interruzione / riduzione dell'attività;

Art. 28
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione
0	30%	Nessuna riduzione
30,1%	50%	15%
Oltre		25%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare annualmente, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del riciclo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclatiti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di interessi e sanzioni.

Art. 28 bis
AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a **due (2)** anni, **salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale.**
(comma modificato con delibera C.C. /2023)

Art. 28 ter
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 28 bis comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'Uff. Tributi e all'Uff. Ambiente utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello riportato in Allegato al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore **a due (2) anni**, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

   (comma modificato con delibera C.C. /2023)
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio ambiente ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;
6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune riportato in Allegato al presente regolamento, da presentare tramite PEC all'Uff. tributi e all'Uff. ambiente a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.
7. Entro il **31gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

   (comma modificato con delibera C.C. /2023)

7-bis. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.

(comma aggiunto con delibera C.C. /2023)

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti

dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art.29
CUMULABILITA' DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1.In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70%.

2.Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate a partire dalla detrazione maggiore.

3.Per le annualità di competenza 2020 e 2021, le agevolazioni deliberate dal Consiglio comunale per l'emergenza sanitaria COVID-19, a favore delle utenze non domestiche sulla parte variabile, non soggiacciono al limite del 70% di cui al comma 1 del presente articolo. L'agevolazione COVID-19 viene calcolata sull'importo residuo della quota variabile ottenuto dopo aver applicato le riduzioni previste nei precedenti articoli del presente regolamento.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 30
OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art. 6 del presente Regolamento.

- Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il

tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o di accertamento d'ufficio.

Nel caso di decesso del contribuente i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo entro la scadenza della dichiarazione TARI previsto dall'art. 31 co. 1 del presente Regolamento. Qualora non venga provveduto entro tale data, l'Ente potrà inviare agli stessi, avvisi di accertamento per l'omissione della dichiarazione e saranno sanzionati come da successivo art. 34.

- Per tutte le agevolazioni e le esenzioni previste dal presente Regolamento e/o dalla legge nell'ambito del tributo TARI, nonché tutto ciò che non è riscontrabile da parte dell'Ente impositore in base alle risultanze catastali e anagrafiche, potranno essere applicate e recepite alla esclusiva condizione che il contribuente interessato presenti la dichiarazione TARI della situazione richiesta e descritta dalla norma, a pena di decadenza entro e non oltre il termine di cui all'art. 31 comma 1.

Art. 31
CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo alla data in cui:

a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;

c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, tutti i conviventi sono obbligati da vincolo di solidarietà passiva ai fini del tributo TARI, pertanto la dichiarazione deve essere presentata da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal comune e messi a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

3. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

4. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo famigliare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

5. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

6. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

7. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

8. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

Utenze domestiche

a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica ed eventuale delega del soggetto passivo;
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
d. Numero degli occupanti i locali e loro generalità;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione,detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
g. A pena di decadenza, la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
f. A pena di decadenza, la sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

9. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o *a* mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di

ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.

10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 8 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.

11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 1.

12. Gli uffici comunali, in occasione di cambi di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente a presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 32
POTERI DEL COMUNE

1. Il comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 33
ACCERTAMENTO

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo TARI, tributo TEFA, sanzioni, interessi legali, di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come precetto:

- Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.
- Per gli importi minimi di accertamento si rimanda all'art.39 del presente Regolamento.

Art. 34
SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

- Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art.35
RISCOSSIONE

1. Il soggetto passivo TARI versa il tributo sulla base delle dichiarazioni e degli accertamenti definitivi.

Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1197, n.241, F24 ovvero tramite l'apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero con le altre modalità di pagamento eventualmente individuate dalle modifiche normative che dovessero intervenire.

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Il numero di rate del pagamento del tributo e le relative scadenze verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione verrà prorogata la delibera precedente. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Eventuali conguagli di anni precedenti possono essere riscossi anche in un'unica soluzione.

5. La tassa, incluso il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, non è dovuta se di importo inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva. Per il tributo giornaliero di cui all'art.21 non si applica alcun limite.

6. Al contribuente che non versi totalmente o parzialmente alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R., avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 33 del presente Regolamento, nel quale sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica oltre le sanzioni del 30% per omesso o parziale versamento, gli interessi di legge.

ARTICOLO. 36
SOSPENSIONE E DILAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Con delibera della Consiglio Comunale (in alternativa di Giunta Comunale seguita da ratifica di Consiglio Comunale), i termini ordinari di versamento delle entrate possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali e/o cause esterne del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

2. Il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 100,00, secondo il seguente schema:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici rate mensili;
- da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito oppure dichiarazione ISEE eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente o stabilita dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione, alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.

5. Con riferimento agli avvisi di accertamento esecutivi notificati, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.

6. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.

7. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito

non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

8. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.

9. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 2, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minino della rata ed alla durata massima della rateazione, fermo restando il limite massimo di settantadue rate mensili, quando l'importo della rate:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza di rateazione;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.»

10. Per le somme di ammontare superiore ad € 6.000,00 (seimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, è obbligatoria la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo da rateizzare.

11. Le dilazioni di pagamento di cui al presente articolo, possono non essere concesse nel caso in cui siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

12. La prima rata sarà sempre gravata delle spese di istruttoria stabilite in € 25,00 o € 50,00 a seconda della complessità della pratica.

Art. 37
INTERESSI

1. La misura annua degli interessi da applicarsi sia sulle somme dovute all'ente che per i rimborsi al contribuente, è stabilita secondo l'art. 1 comma 165 della L. 296/2006 in base alla quale la misura annua degli interessi è determinata da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Se non determinata gli interessi sono pari al tasso di interesse legale in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 38
RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **a pena di decadenza** entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro **centoventi (120) giorni lavorativi** dalla data di presentazione dell'istanza.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 37, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Per gli importi minimi al di sotto dei quali non si procede al rimborso si rimanda all'art. 39 del presente Regolamento.

(comma modificato con delibera C.C. /203)

2.**Modalità di accredito degli importi non dovuti:**

- **detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;**
- **rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto da addebitare nel primo documento di riscossione utile o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto della scadenza di centoventi (120) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, di cui al precedente comma 1.**

(comma aggiunto con delibera C.C. /2023)

Art. 38-bis
RECLAMI,RICHIESTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICHE DEGLI IMPORTI

1. **Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune richieste di informazioni o reclami scritti inerenti al servizio di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti, ovvero richieste di rettifica dei versamenti addebitati mediante avviso di pagamento.**

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale, per la presentazione delle istanze di cui al precedente comma 1. e contenente almeno i seguenti campi:
a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
b) i dati identificativi da compilarsi da parte del contribuente:
i) il nome, il cognome e il codice fiscale in caso di utenza domestica;
ii) la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità del rappresentante legale che presenta il reclamo;
iii) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica:
iv) il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
v) l'indirizzo e il codice dell'utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
c) l'oggetto dell'esposto:
i) le informazioni richieste;
ii) le motivazione del reclamo;
iii)le motivazioni della richiesta di rettifica e l'entità dei versamenti addebitati, con indicazione degli eventuali importi già corrisposti e contestati a cui si riferisce il reclamo corredata dalle coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito in caso di accettazione della richiesta di rettifica.

3. E'fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune le istanze di cui al precedente comma 1., senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purchè la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4.Con riferimento alle istanze di cui al comma 1 il Comune invia motivata risposta scritta contenente almeno i seguenti elementi minimi:
a) il riferimento all'istanza presentata;
b) il riferimento incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti;
c) in caso di richiesta informazioni, entro trenta giorni (30) lavorativi dal ricevimento:
i) la risposta alle informazioni richieste;
ii) l'elenco della eventuale documentazione allegata.
d)in caso di reclamo, entro trenta giorni (30) lavorativi dal ricevimento:
i) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata, corredata dagli eventuali riferimenti normativi applicati;
ii) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
iii)l'elenco della eventuale documentazione allegata.
e)In caso di istanza di rettifica dei versamenti addebitati, entro sessanta giorni (60) lavorativi dal ricevimento:
i) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince l'eventuale correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria;
ii) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica:
iii) l'elenco della eventuale documentazione allegata;
iv) nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto è rimborsato con le modalità previste dal precedente art.38;
v) contro il diniego di accettazione dell'istanza di rettifica può essere presentato ricorso come previsto al seguente art.40;
f) Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

(articolo aggiunto con delibera C.C. /2023)

Art. 39
SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. In considerazione della antieconomicità delle attività istruttorie che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione dell'entrata, non si procede all'emissione dell'avviso di accertamento TARI, qualora l'ammontare (comprensivo di interessi e sanzioni) non superi € 12,00 (dodici/00). Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

2. Allo stesso modo, l'ufficio non dà seguito all'istanza di rimborso del tributo se l'importo comprensivo degli interessi non supera € 12,00 (dodici/00).

3. Il potere di rinuncia all'imposizione viene altresì esercitato in considerazione di criteri di economicità (deducibili dal rapporto fra l'importo recuperabile ed i costi connessi all'attivazione della procedura amministrativa) anche per i versamenti spontanei del contribuente, stabilendo l'importo minimo di € 2,00 (due/00) sotto il quale il versamento del tributo TARI non deve essere effettuato, fermo restando che per il tributo giornaliero non vi è un limite minimo.

4. Gli importi di cui sopra non possono essere considerati come franchigia, pertanto, se l'importo complessivo da versare è superiore a tali somme, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare.

Art. 40
CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 41
RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva dei tributi avviene nelle forme di cui alle disposizioni contenute nel R. D. n. 639/1910 o con le procedure previste con D. P.R. n. 602/1973 modificato con D. P.R. 43/1988 così come richiamate, integrate e modificate dall'art. 1 commi 792 e seguenti della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020).

2. E' attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. N°446/1997, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R. D. n. 639/1910.

3. Non si procede al recupero coattivo delle somme non versate qualora l'ammontare complessivo del credito tributario preteso, a titolo di tributo e/o interessi e/o sanzioni amministrative e/o spese, distintamente per ciascun periodo d'imposta, sia di ammontare non superiore ad € 20,00.

4. Nei casi di crediti nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali è consentita agli uffici comunali, la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico. Si intende comunque antieconomico il perseguimento di crediti complessivamente inferiori a (importo riferito a tutte le annualità pendenti e comprensivo di ogni accessorio) o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.

5. Nel caso in cui l'Ente ricorra per la riscossione coattiva all'istituto della ingiunzione fiscale di cui al R. D. 639/1910 ai soggetti che non hanno assolto al pagamento di quanto dovuto nei termini stabiliti, verrà addebitato un costo aggiuntivo a titolo di rimborso spese amministrative la cui misura è annualmente stabilita con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale, oltre interessi legali,

rimborso delle spese di notifica e delle spese inerenti l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive nella misura prevista dalla tabella allegata al D. M. 21/11/2000 e ss.mm.ii.

6. Sono ripetibili, nei confronti del destinatario, le spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi emessi per il recupero di tributi evasi o elusi, di irrogazione delle sanzioni tributarie, degli atti di costituzione in mora e dei titoli esecutivi connessi alla riscossione coattiva qualsiasi sia la modalità di effettuazione della notifica (a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge n. 244/2007, a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento "atti giudiziari", ai sensi dell'art. 14 della legge 890/1982, personalmente, tramite i messi notificatori comunali ovvero i messi notificatori speciali previsti dai commi 158, 159 e 160 dell'art. 1 della legge n. 244/2007). L'ammontare delle spese ripetibili di notifica è determinato in misura forfettaria, a seconda delle modalità di invio dell'atto notificato, in base ai prezzi fissati da Poste Italiane S.p.A. per il recapito e la notifica tramite raccomandata con avviso di ricevimento, sia essa ordinaria o atti giudiziari. Nel caso in cui la notificazione sia effettuata con i messi, si prende comunque a riferimento il costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento "atti giudiziari".

Art. 42
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA

1. Il Comune, secondo quanto stabilito da ARERA con apposita deliberazione n. 444/2019 e successiva **delibera n.15/2022**, garantisce alla singola utenza trasparenza ed un facile accesso alle informazioni tributarie che lo riguardano con particolare riferimento a:

a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile del tributo;

b) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile del tributo;

c) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione anche sulla base delle informazioni acquisite dal Gestore;

d) riduzioni eventualmente applicate;

e) presenza di eventuali insoluti a loro carico.

(**comma modificato con delibera C.C. /2023**)

2. Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono riportate negli avvisi di pagamento inviati dal Comune all'utente.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 43
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 n. 160, sono abrogate le componenti IMU e TASI, tuttavia non ha apportato modificazioni alla componente TARI ne alla normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

- I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art.44
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il comune può, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa ai soggetti ai quali risulta in essere nell'anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti. Il comune che applica la tariffa di cui ai commi 667 e 668 della L. 147/2013 disciplina, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

2.Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ALLEGATO 1
CATEGORIE DI UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
UD00	Utenza domestica residenziale - abitazione principale
UD01	Utenza domestica residenziale - abitazione secondaria
UD02	Utenza domestica residenziale - pertinenza

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinema e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
und05	Aree scoperte non pertinenziali all'attività atte a produrre quantità minori di rifiuti urbani
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo
und10	Ospedali
und11	Uffici e agenzie
und12	Banche, Istituti di credito e studi professionali
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato,
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgherie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, rosticceria
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO 2 – COMUNICAZIONE DI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI EXTRA GESTORE

AL COMUNE DI MARZABOTTO
UFFICIO TRIBUTI
UFFICIO AMBIENTE

pec comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

TASSA RIFIUTI- TARI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

PER AVVIO A RECUPERO RIFIUTI URBANI A SOGGETTO DIVERSO DA HERA PER L'ESCLUSIONE DELLA CORRESPONSIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA RAPPORTATA ALLA QUANTITÀ DI RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO

(articolo 28 ter del vigente Regolamento TARI)

Il/La sottoscritto/a
....., nato/a a
..... (Prov. .....) il
..... con residenza a
..... CAP ..... in
Via/Piazza ..... n.
....., C.F. .....,
in qualità di Legale Rappresentante / Titolare
dell'impresa/attività……..……..
.....
.....,
avente sede legale a
..... in
..... n.
....., C.F. ....., tel. ....., fax
.....,
Attività svolta in via prevalente - codice
ATECO……

agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

Per l'immobile ubicato in

Via/Piazza ……..n……..
Comune ……
Superficie tassabile mq…….....

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la mia responsabilità

dichiaro che per …….. anni (minimo due anni) a cominciare dal

2	0		

avvio a recupero tutti i rifiuti urbani a soggetto/i diverso/i dal gestore Hera, denominato/i

Denominazione	Sede Legale	Codice fiscale / P.Iva
Con il/i quale/i esiste regolare contratto per lo svolgimento del servizio.		

CHIEDO PERTANTO

l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti avviati a recupero.
A tale scopo comunico la stima delle quantità di rifiuto avviate a recupero ripartite per codice:

Codice EER		Kg/anno	Codice EER		Kg/anno
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		200110	Abbigliamento	
200201	Rifiuti biodegradabili		200111	Prodotti tessili	
200302	Rifiuti dei mercati		080318	Toner esauriti diversi da cod.080317	
150101	Imballaggi in carta e cartone		200307	Rifiuti ingombranti	
200101	Carta e cartone		200128	Vernici,inchiostro,adesivi,resine <> cod.200127	
150102	Imballaggi in plastica		200130	Detergenti diversi da cod.200129	
200139	Plastica		200203	Altri rifiuti non biodegradabili	
150103	Imballaggi in legno		200301	Rifiuti urbani indifferenziati	
200138	Legno diverso da cod.200137				
150104	Imballaggi metallici				
200140	Metallo				
150105	Imballaggi materiali compositi				
150106	Imballaggi in materiali misti				
150107	Imballaggi in vetro				
200102	Vetro				
150109	Imballaggi in materia tessile				

Data _____

Il dichiarante_____

Allego:
Copia del documento di identità del legale rappresentante/titolare dell'attività

(modulo variato con Delibera C.C. /2023)

ALLEGATO 3 – COMUNICAZIONE DI RIENTRO SERVIZIO SGRUA

AL COMUNE DI MARZABOTTO
UFFICIO TRIBUTI
UFFICIO AMBIENTE

pec comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

TASSA RIFIUTI- TARI

COMUNICAZIONE PER RIENTRO AL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARIFFARIA RAPPORTATA ALLA QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERITI

(articolo 28 ter del vigente Regolamento TARI)

Il/La sottoscritto/a
....., nato/a a
..... (Prov. .....) il
..... con residenza a
..... CAP ..... in
Via/Piazza ..... n.
....., C.F. .....,
in qualità di Legale Rappresentante / Titolare
dell'impresa/attività……..……..
.....,
avente sede legale a
..... in
..... n.
....., C.F. ....., tel. ....., fax
.....,
Attività svolta in via prevalente - codice
ATECO……

agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

Per l'immobile ubicato in

Via/Piazza ……..n……..
Comune ……
Superficie tassabile mq…….....

comunico che a partire dall'anno

2	**0**		

NON

avvierò a recupero i rifiuti urbani ricorrendo a servizi a libero mercato

PERTANTO CHIEDO

Il ripristino del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti gestito da HERA con l'effetto dell'applicazione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti.

A tale scopo comunico la stima delle quantità di rifiuto urbano non più avviate a recupero ripartite per codice:

Codice EER		Kg/anno	Codice EER		Kg/anno
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense		200110	Abbigliamento	
200201	Rifiuti biodegradabili		200111	Prodotti tessili	
200302	Rifiuti dei mercati		080318	Toner esauriti diversi da cod.080317	
150101	Imballaggi in carta e cartone		200307	Rifiuti ingombranti	
200101	Carta e cartone		200128	Vernici,inchiostro,adesivi,resine <> cod.200127	
150102	Imballaggi in plastica		200130	Detergenti diversi da cod.200129	
200139	Plastica		200203	Altri rifiuti non biodegradabili	
150103	Imballaggi in legno		200301	Rifiuti urbani indifferenziati	
200138	Legno diverso da cod.200137				
150104	Imballaggi metallici				
200140	Metallo				
150105	Imballaggi materiali compositi				
150106	Imballaggi in materiali misti				
150107	Imballaggi in vetro				
200102	Vetro				
150109	Imballaggi in materia tessile				

Data _____

Il dichiarante_____

Allego:
Copia del documento di identità del legale rappresentante/titolare dell'attività

ALLEGATO 4 – COMUNICAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTO CONFERIMENTO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

AL COMUNE DI MARZABOTTO
UFFICIO TRIBUTI
UFFICIO AMBIENTE

pec comune.marzabotto@cert.provincia.bo.it

TASSA RIFIUTI- TARI
ATTESTAZIONE DI AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI
(articolo 28 ter del vigente Regolamento TARI)

Il/La sottoscritto/a
....., nato/a a
..... (Prov. .....) il
..... con residenza a
..... CAP ..... in
Via/Piazza ..... n.
....., C.F. .....,
☐ in qualità di[1] .....
della società
.....
....., avente sede legale a
..... in
..... n.
....., C.F. ....., tel. ....., fax
....., agli effetti dell'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI),

Vista la Comunicazione di Avvio al Recupero dei Rifiuti Urbani extra gestore presentata in data _____

DICHIARA

1. **Di aver avviato a recupero nell'anno _____, al di fuori della privativa comunale, la seguente quantità di rifiuti urbani:**

[1] Indicare la natura della carica.

Codice EER		Kg
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200201	Rifiuti biodegradabili	
200302	Rifiuti dei mercati	
150101	Imballaggi in carta e cartone	
200101	Carta e cartone	
150102	Imballaggi in plastica	
200139	Plastica	
150103	Imballaggi in legno	
200138	Legno diverso da cod.200137	
150104	Imballaggi metallici	
200140	Metallo	
150105	Imballaggi materiali compositi	
150106	Imballaggi in materiali misti	
150107	Imballaggi in vetro	
200102	Vetro	
150109	Imballaggi in materia tessile	

Codice EER		Kg
200110	Abbigliamento	
200111	Prodotti tessili	
080318	Toner esauriti diversi da cod.080317	
200307	Rifiuti ingombranti	
200128	Vernici,inchiostro,adesivi,resine <> cod.200127	
200130	Detergenti diversi da cod.200129	
200203	Altri rifiuti non biodegradabili	
200301	Rifiuti urbani indifferenziati	

2. **Di aver conferito tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetto/i diverso/i dal gestore Hera.**

Si allegano pertanto i seguenti documenti:

1) **Formulario dei rifiuti urbani avviati al recupero**
2) **Attestazione rilasciata dall'impresa abilitata che ha avviato al recupero i rifiuti urbani.**
3) **Copia del documento di identità del legale rappresentante/titolare dell'attività.**

Data …….....Firma …….....

Dott.ssa Loredana Dolci

COMUNE DI MARZABOTTO (BO)

Verbale n. 9 del 22/04/2023

L'anno 2023 addì 22 del mese di aprile, ricevuta dalla Responsabile Antonella Biolchi la proposta di delibera n.17/2023 per il Consiglio Comunale avente ad oggetto:

"MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERA N.53 DEL 27 OTTOBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022"
(ARERA Autorità di regolazione per energia reti e ambiente)

Viste le normative vigenti ed in particolare quanto richiamato nella proposta di delibera, considerato che la proposta è coerente e rispetta le normative vigenti;

Visto tra l'altro quanto indicato nel dispositivo della proposta di delibera 17/2023 sulle modifiche introdotte in recepimento alla delibera dell'ARERA (Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022 :

"*DI APPROVARE le modifiche al Regolamento della Tassa sui rifiuti (TARI.) approvato con delibera di nsiglio comunale n.53 del 27/10/2020 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi della deliberazione di ARERA n.15/2022/R/RIF del 18/01/2022 per quanto attiene le seguenti disposizioni:*
1. Art.28 bis uscita dal pubblico servizio durata minima che passa da cinque anni a due anni;
2. Art.28 ter comunicazioni per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio;
3. Art.38 rimborsi termini per effettuare il rimborso che passa da 180gg a 120 gg lavorativi e modalità di accredito degli importi non dovuti;
4. Art.38 bis introduzione di questo nuovo articolo al fine di regolamentare i reclami, richieste di informazioni e di rettifiche degli importi;
5. Art.42 integrazione con l'indicazione della deliberazione Arera n.15/2022."

Visto quindi i contenuti complessivi della proposta di delibera sopra richiamata,

il Revisore Unico esprime parere favorevole per l'approvazione della proposta di delibera n.17/2023 avente ad oggetto:
"MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERA N.53 DEL 27 OTTOBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022"

22/04/2023

Il Revisore Unico
Dott.ssa Loredana Dolci
(Firmato digitalmente)

COMUNE DI MARZABOTTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **21** Del **28/04/2023**

OGGETTO

MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERA N.53 DEL 27 OTTOBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 19/04/2023 *BIOLCHI ANTONELLA*
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : **FAVOREVOLE** Data 19/04/2023 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI *BIOLCHI ANTONELLA*

COMUNE DI MARZABOTTO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 28/04/2023

OGGETTO:

MODIFICA AL REGOLAMENTO TARI, APPROVATO CON DELIBERA N.53 DEL 27 OTTOBRE 2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N.15/2022/R/RIF DEL 18/01/2022

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

FIRMATO	**FIRMATO**
IL SINDACO	**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**
Dott.ssa CUPPI VALENTINA	**GENSINI LUIGI**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).